

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — 1° TORNATA DEL 5 LUGLIO 1878

SIMONELLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SIMONELLI, relatore. Per le dichiarazioni già fatte da me a nome della Commissione, è opportuno ora d'introdurre un mutamento nell'articolo 15, perchè altrimenti, come già la Commissione ha fatto notare, per quelli che non hanno voglia di ricorrere, l'aver allargato il termine sarebbe un danno; ed è per ciò che alle parole « divenute definitive » si aggiungerebbero queste: « o per la decorrenza dei termini di cui nell'articolo precedente, o per dichiarazione delle parti interessate, ecc. »

PRESIDENTE. Mandi la proposta scritta.

MURATORI. Si potrebbe dire: dichiarazione volontaria.

PRESIDENTE. La Commissione propone di emendare l'articolo 15 nel seguente modo:

« Divenute definitive, o per la decorrenza dei termini, o per volontaria dichiarazione della parte interessata, le deliberazioni dei Consigli provinciali scolastici, la Cassa dei depositi e prestiti provvederà al pagamento mensile delle pensioni. »

Il ministro acconsente?

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sì, accetto.

PISSAVINI. (Della Commissione) È meglio togliere la parola *volontaria*.

PRESIDENTE. È vero. Dunque rileggo l'articolo 15:

« Divenute definitive, o per la decorrenza dei termini, o per dichiarazione della parte interessata, le deliberazioni dei Consigli provinciali scolastici, la Cassa dei depositi e prestiti provvederà al pagamento mensile delle pensioni. »

Metto ai voti l'articolo 15 così emendato.

(È approvato.)

« *Disposizioni transitorie.* Art. 16. Gli insegnanti che al 1° gennaio 1879 avranno un'età inferiore ai 30 anni, e quelli che entreranno in ufficio dopo il 1° gennaio 1879 dovranno corrispondere al Monte delle pensioni per i primi 10 anni il tre per cento all'anno dello stipendio minimo legale spettante al posto da essi occupato. »

Come la Camera avrà notato, la Commissione ha proposto questo emendamento: invece di dire 10 anni, si dirà *sino a tutto l'anno 1888*. Accetta l'onorevole ministro?

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo così emendato dalla Commissione:

« Art. 16. Gli insegnanti che al 1° gennaio 1879 avranno un'età inferiore ai 30 anni, e quelli che entreranno in ufficio dopo il 1° gennaio 1879 dovranno corrispondere al Monte delle pensioni fino a tutto

l'anno 1888 il tre per cento all'anno dello stipendio minimo legale spettante al posto da essi occupato. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 17. Quelli tra gli insegnanti che al 1° gennaio 1879 avranno un'età superiore ai 30 anni e inferiore ai 55, e che a quel tempo si troveranno agli stipendi di comuni e provincie che non abbiano regolamenti propri di pensione, per acquistare diritto alla medesima potranno corrispondere al Monte delle pensioni un contributo annuo di tre centesimi per i primi dieci anni, e di due centesimi per gli anni successivi dello stipendio minimo legale spettante al posto da essi occupato. »

(È approvato.)

« Art. 18. Il contributo, di che all'articolo 3, dei comuni e delle provincie che non abbiano al 1° gennaio 1879 regolamenti propri per gli insegnanti elementari è stabilito, per i primi 10 anni, nella misura di centesimi cinque. »

(È approvato.)

« Art. 19. Sarà iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e per 10 bilanci successivi cominciando da quello del 1879 la somma di lire trecentomila al capitolo speciale: *Sussidio al Monte per le pensioni degli insegnanti elementari.* »

(È approvato.)

MORINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORINI. Mi pare che questa legge contenga una delle più grandi ingiustizie che si sieno mai commesse. Io non so perchè, provvedendosi agli insegnanti, non si sia provveduto anche alle maestre.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. No, sono compresi tutti, gli uni e le altre.

PISSAVINI. Quando si parla d'insegnanti elementari s'intendono gli insegnanti d'ambo i sessi.

MORINI. Io prendo nota delle dichiarazioni della Commissione...

PISSAVINI. Chiedo di parlare.

MORINI. Sebbene io non sia tanto propenso a dare queste pensioni, perchè mi do pensiero delle difficoltà che avranno poi a pagarle coloro che appartengono a certi comunelli che non sono ricchissimi, pure accetto molto volentieri questa dichiarazione, che in questa legge sono comprese anche le maestre.

PISSAVINI. (Della Commissione) Ho chiesto di parlare, benchè non ce ne fosse la necessità.

L'onorevole amico Morini avrebbe dovuto ritenere che mai poteva venire in mente alla Commissione di escludere dal beneficio del Monte delle pensioni le maestre, che pur hanno non pochi titoli alla pubblica benemeranza. Quindi sotto la deno-